



# Procedimenti disciplinari nella scuola

## Normativa di riferimento

<b>2010</b>	Circolare ministeriale	n. 14	
<b>2010</b>	Circolare ministeriale	n. 88	
<b>2009</b>	Decreto legislativo	n. 150	
<b>2001</b>	Decreto legislativo	n. 165	
<b>1994</b>	Decreto legislativo	n. 297	
2006 - 2009	CCNL comparto scuola		
2003	TU del CCP per il comparto scuola		

### **N.B.**

Le infrazioni disciplinari possono derivare da violazioni:

- del CCNL
- del codice di comportamento
- di norme legislative (es. sicurezza o privacy)
- di obblighi generali di cui al codice civile
- di responsabilità di cui al codice penale

## Procedimenti disciplinari in sintesi

### INFRAZIONI DI MINORE GRAVITA'- COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si riassumono sinteticamente le fasi procedurali, indicate nell'art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2000 (introdotto con l'art. 69 del D.Lgs 150/2009 ).

Ai dirigenti scolastici competono i procedimenti disciplinari per infrazioni, per le quali si ritiene di dover applicare una sanzione rientrante tra il rimprovero verbale e la sospensione dal servizio fino a 10 giorni. La procedura da seguire è indicativamente la seguente:

1. entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla "notizia" del comportamento punibile, il dirigente scolastico deve contestare per iscritto l'addebito al dipendente, convocandolo per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno 10 giorni e comunicandogli che potrà avvalersi dell'assistenza di un procuratore o di un rappresentante di un'associazione sindacale;
2. l'atto di contestazione degli addebiti dovrà contenere la descrizione precisa ed analitica dei fatti oggetto di contestazione, priva di espressioni di carattere valutativo o di condanna preventiva e dovrà, altresì, indicare le norme di comportamento che si assumono essere state violate, (ricavabili dalle disposizioni del CCNL di riferimento o dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti);
3. l'audizione a difesa dovrà essere verbalizzata ed il relativo verbale, firmato dalle parti, dovrà riportare esaurientemente tutte le fasi dell'incontro, rilevanti sia ai fini dell'accusa, che ai fini della difesa. Dovranno essere indicate, anche per riassunto, le argomentazioni principali sostenute a giustificazione dalla parte inquisita e le eventuali contestazioni e rilievi formulati dall'Amministrazione;
4. ultimata l'audizione a difesa e dopo l'espletamento dell'ulteriore attività istruttoria, che si dovesse ritenere eventualmente necessaria, il responsabile della struttura concluderà il procedimento con l'atto di archiviazione o con un provvedimento, adeguatamente motivato, di irrogazione della sanzione, **entro 60 giorni** dalla contestazione dell'addebito.

I termini sono tutti perentori e la violazione degli stessi comporta la decadenza dell'azione disciplinare. Il provvedimento finale (o di archiviazione o di irrogazione della sanzione) va sempre emanato una volta avviato il procedimento.

Si ricorda che per il personale docente non è più previsto il parere del Consiglio scolastico provinciale.

Le sanzioni applicabili ai docenti sono (oltre a quelle introdotte dal Decreto Legislativo n.150/2009) quelle di cui agli art. 492 e seguenti del Decreto Legislativo n. 297.

Il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, come previsto dall'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Importante: presso la scuola deve essere pubblicato all'albo (o tramite idonei strumenti informatici) il codice di disciplina.

### INFRAZIONI DI MAGGIORE GRAVITÀ

Qualora il dirigente scolastico ritenga invece che la sanzione da applicare sia più grave di quelle di propria competenza, dovrà trasmettere gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'Ufficio competente della provincia di appartenenza, che curerà tutta l'istruttoria del procedimento disciplinare.

In tale ipotesi il dirigente scolastico dovrà trasmettere al Servizio Procedimenti Disciplinari:

- le note di segnalazione dei fatti integranti gli illeciti disciplinari;

- le risultanze degli accertamenti istruttori volti a verificare la fondatezza delle segnalazioni
- le informazioni, desumibili dal fascicolo personale del dipendente, in ordine all'esistenza di precedenti sanzioni disciplinari ai fini dell'applicazione dell'istituto della recidiva
- una motivata relazione da cui devono risultare chiaramente le ragioni per le quali il dirigente scolastico ritenga che la sanzione da applicare al caso di specie non rientri tra quelle "di minore gravità" di propria competenza.

La procedura da osservare, a cura del Servizio Procedimenti Disciplinari è quella di cui al comma 4 dell'art. 55 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 (introdotto dall'art. 69 del Decreto Legislativo n. 150/2009) che prevede l'applicazione di termini pari al doppio di quelli previsti per le infrazioni punibili con sanzioni fino a un massimo di 10 giorni di sospensione.

Pertanto, il dirigente del Servizio Procedimenti Disciplinari, una volta ricevuti dalla scuola gli atti del procedimento disciplinare, contesterà gli addebiti al dipendente interessato e lo convocherà per il contraddittorio a difesa, redigerà il verbale ecc. secondo le stesse modalità indicate per le infrazioni di minore gravità, di competenza del dirigente scolastico, proporrà il provvedimento finale da erogare, ferma restando l'autonomia decisionale del Sovrintendente scolastico.

Da sottolineare è la perentorietà del rispetto dei tempi stabiliti dal legislatore per la conclusione del procedimento disciplinare.

## Esposizione analitica dei termini da rispettare.

### **I termini per il dirigente scolastico**- dall'Art. 55 bis, comma 2

- Il responsabile con qualifica dirigenziale quando ha notizia di comportamenti punibili con sanzioni disciplinari senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa con un preavviso di almeno dieci giorni.
- Entro il termine fissato il dipendente può inviare una memoria scritta o motivata istanza di rinvio del termine per la sua difesa.
- Dopo l'espletamento dell'attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
- Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.

### **Trasmissione degli atti** - dall'Art. 55 bis, comma 3

- Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale o se la sanzione da applicare è più grave, trasmette gli atti entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

### **I termini per l'SPD** - dall'Art. 55 bis, comma 4

- Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2,
- se la sanzione da applicare è più grave si applicano termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti.
- Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 (entro 5 giorni) ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre
- la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

La violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare, ovvero, per il dipendente, la decadenza dall'esercizio del diritto di difesa.

## Sanzioni disciplinari PERSONALE DOCENTE

### Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente scolastico

Tipo di sanzione	Organo comp.	Riferimento normativo
<b>Avvertimento scritto</b>	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancanze lievi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.</li> </ul> (art. 492 D.Lgs.297/94)
<b>Censura</b>	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.</li> </ul> (art. 493 D.Lgs.297/94)
<b>Sospensione dall'insegnamento fino a 10 giorni</b>	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;</li> <li>• violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;</li> <li>• avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.</li> </ul> (art. 494 D.Lgs.297/94)
<b>Sospensione da 3 fino a 10 giorni</b> (in proporzione all'entità del risarcimento).	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs.165/2001</li> </ul> (art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001)
<b>Sospensione fino a 10 giorni</b>	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti</li> </ul> (art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001)

**Recidiva:** In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.

(art. 499 D.Lgs. 297/94)

**Procedimenti disciplinari di competenza dell'Intendente scolastico e dell'Servizio procedimenti disciplinari.**

Tipo di sanzione	Organo comp.	Riferimento normativo
<b>Sospensione dall'insegnamento da 11 giorni a 1 mese</b>	Ufficio procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;</li> <li>• violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;</li> <li>• avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.</li> </ul> <p>(art. 494 D.Lgs.297/94)</p>
<b>Sospensione da 11 giorni a 3 mesi</b> (in proporzione all'entità del risarcimento).	Ufficio procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'art. 54 D.Lgs.165/2001</li> </ul> <p>(art. 55 sexies comma 1 D.Lgs.165/2001)</p>
<b>Sospensione da 11 fino a 15 giorni</b>	Ufficio procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avere rifiutato, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero rendere dichiarazioni false o reticenti</li> </ul> <p>(art.55 bis comma 7 D.Lgs.165/2001)</p>
<b>Sospensione dall'insegnamento da 1 mese a 6 mesi</b>	Ufficio procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nei casi previsti per la sospensione fino ad un mese qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;</li> <li>• uso dell'impiego ai fini di interesse personale;</li> <li>• atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;</li> <li>• abuso di autorità</li> </ul> <p>(art. 495 D.Lgs.297/94)</p>
<b>Sospensione dall'insegnamento di 6 mesi</b> (e utilizzazione in compiti diversi)	Ufficio procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni</li> <li>• pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori</li> </ul> <p>(art. 496 D.Lgs.297/94)</p>

<p><b>Destituzione</b></p>	<p>Ufficio procedimenti disciplinari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;</li> <li>• per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;</li> <li>• per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrative o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;</li> <li>• per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;</li> <li>• per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;</li> <li>• per gravi abusi di autorità.</li> </ul> <p>(art. 498 D.Lgs.297/94)</p>
<p><b>Licenziamento</b> (con preavviso)</p>	<p>Ufficio procedimenti disciplinari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza priva di valida giustificazione superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;</li> <li>• ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;</li> </ul> <p>(art. 55 quater D.Lgs. 165/01)</p>
<p><b>Licenziamento</b> (senza preavviso)</p>	<p>Ufficio procedimenti disciplinari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• falsa attestazione della presenza in servizio;</li> <li>• falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;</li> <li>• reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;</li> <li>• condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.</li> </ul> <p>(art. 55 quater D. Lgs. 165/01)</p>

**Recidiva:** In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione:

- la sospensione dall'insegnamento fino a un mese;
- la sospensione dall'insegnamento da oltre un mese a sei mesi;
- la sospensione dall'insegnamento per un periodo di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento, va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima. Nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.

(art. 499 D.Lgs. 297/94)

# *Il licenziamento disciplinare*

(Art. 55-quater D. Lgs. 165/01)

1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

- a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
- c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

2. Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere **a)**, **d)**, **e)** ed **f)**, il licenziamento è senza preavviso.



# Rapporto fra procedimenti disciplinari e procedimento penale

Il procedimento disciplinare prosegue il suo iter anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi in tutto o in parte le infrazioni contestate.

<b>Procedimento disciplinare</b>	<b>Procedimento penale</b>	<b>Conseguenze</b>
Si è concluso con l'irrogazione della sanzione	Si conclude con una sentenza di assoluzione che scagiona il dipendente	Si riapre il procedimento disciplinare solo su istanza del lavoratore.
Si è concluso con l'archiviazione	Si conclude con una sentenza irrevocabile di condanna	Si riapre d'ufficio il procedimento disciplinare per adeguarlo a quello penale.
Si è concluso con una sanzione diversa dal licenziamento	Si conclude con sentenza irrevocabile di condanna che comporta il licenziamento	Si riapre d'ufficio il procedimento disciplinare per adeguarlo a quello penale.

# Tabella riassuntiva contenuta nella Circolare Ministeriale 88/2010

Tabella 1 - Procedimento disciplinare per tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 150/2009

Sanzioni di minore entità fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione non oltre 10 gg.			Sanzioni di maggiore entità dalla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg. fino al licenziamento	
Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 6-7			Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-quater D.Lgs. 165/2001; Circolare pagg. 7-8	
Organo competente			Organo competente	
A.T.A.	Dirigente scolastico	se la scuola è affidata a docente incaricato, entro 5 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.P.D.	A.T.A.	Ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'U.S.R.
Docenti			Docenti	
Dirigenti scolastici	Direttore generale dell'U.S.R.		Dirigenti scolastici	Direttore generale dell'U.S.R. previa istruttoria dell'U.P.D.
1^ Fase: contestazione d'addebito	entro e non oltre 20 gg. dalla notizia dell'infrazione		entro e non oltre 40 gg. dalla notizia dell'infrazione	
	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 10 gg		convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 20 gg.	
2^ Fase: svolgimento del procedimento	il dipendente può:			
	a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento (se superiore a 10 gg. il termine di conclusione del procedimento slitta in misura corrispondente al periodo di impedimento)			
	b) presentarsi con procuratore o rappresentante sindacale			
c) inviare memorie scritte				
3^ Fase: conclusione del procedimento	entro 60 gg. dalla contestazione d'addebito (se il responsabile del procedimento ha qualifica dirigenziale)		entro 120 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione	
	entro 60 gg. dalla prima data di acquisizione dell'infrazione (se il procedimento è di competenza dell'U.P.D.)			
	I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposta nei seguenti casi: 1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente, se maggiore di 10 gg., (vedi 2^ Fase, lett. a) 2) le ipotesi eccezionali previste dall'art. 55 ter, comma 1, D.Lgs. 165/01 nel caso di concomitanza con il procedimento penale (vedi pagina 2)			
<b>PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE</b>				
La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dell'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa (Art. 69 D.Lgs. 150/2009; Art. 55-bis commi 1 e 2 D.Lgs. 165/01; Circolare pag. 6)				